



## **CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2015**

### **DELIBERA N. 75 REGOLAMENTO USCITA ALUNNI**

#### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

<b>VISTO</b>	Codice Civile - Art. 2048 "Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d'arte"
<b>VISTA</b>	Legge N. 312 11 Luglio 1980 - Art. 61 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente
<b>VISTO</b>	CCNL scuola 2006-09 Art.29, C.5
<b>VISTA</b>	Nota USR Veneto AOODRVE15637/C27i del 01 dicembre 2014

#### **DELIBERA**

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che definisce le modalità di ingresso e uscita per la scuola Primaria e per la scuola secondaria di I° tenendo conto delle finalità educative proprie della scuola, delle responsabilità in capo rispettivamente alla famiglia e alla scuola, della tutela dei minori.

**VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0**

**LA DELIBERA E' APPROVATA**

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Giacò M.Eugenia

IL PRESIDENTE  
Politi Salvatore



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO”  
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado – Centro Territoriale Permanente  
Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) Tel. 045 8349055/8302762 Fax 0458344488  
Mail: [vric89200e@istruzione.it](mailto:vric89200e@istruzione.it) Sito: [www.comprensivo03vr.gov.it](http://www.comprensivo03vr.gov.it)



## REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

### FONTI

- Codice Civile - Art. 2048 “Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d’arte”
- Legge N. 312 11 Luglio 1980 - Art. 61 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente
- Cassazione Civile, Sez.1, n.3074/1999
- Cassazione Civile, Sez.3, Sentenze n.6937/1993, n.1623/1994, n.12424/1998, n.12501/2000, n.17574/2010
- Comunicazioni 12/2000 e 01/2001 trasmesse dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e le sentenze della Corte di Cassazione ad esse allegate
- CCNL scuola 2006-09 Art.29, C.5
- Nota USR Veneto AOODRVE15637/C27i del 01 dicembre 2014

### PREMESSA

- Visto che** la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola;
- Fermo restando** il principio giuridico secondo cui l’obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
- Considerato che** secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell’avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;
- Considerato che** la giurisprudenza ritiene, che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori;
- Tenuto conto che** la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall’inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell’insegnante va commisurata all’età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;
- Tenuto conto che** l’obbligo di vigilanza e la responsabilità dell’istituzione scolastica copre tutta l’area di proprietà e quindi inizia e termina al cancello della scuola;
- Visto che** è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna;

**l’Istituto Comprensivo 03 “S.Bernardino - B.go Trento” di Verona a partire dall’ a.s. 2015/16 adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all’entrata ed all’uscita degli alunni.**

## CAPO I - MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

### Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

### Art.2

Per tutto il tempo nel quale gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono vigilati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro e dalle disposizioni della dirigenza. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

### Art. 3

Gli alunni possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche.

### Art. 4

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata allo scopo.

## CAPO II - MODALITA' DI USCITA

### Art. 5

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona maggiorenne delegata.

I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'avvenuto affidamento dell'alunno che deve essere stato comunicato e sottoscritto dal genitore e controfirmato dal docente stesso o dal *Responsabile del Plesso* sul libretto personale.

### Art. 6

Parimenti al rientro da un'uscita didattica/viaggio d'istruzione, che prevede un orario estensivo rispetto a quello ordinario, di norma per il prelievo dell'alunno è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata allo scopo.

### Art. 7

Per il ritiro degli alunni **al termine delle lezioni** e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino a tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.

### Art. 8

**Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni in particolare della scuola primaria, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, quali le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, poste in relazione con l'età e il livello di maturazione raggiunto dai minori (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Tale valutazione sarà svolta tenendo conto di una situazione di normalità escludendo tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale del personale scolastico**

#### **Art. 9**

La valutazione dei fattori di cui al precedente art. 7 è affidata all'assoluta discrezionalità del personale scolastico.

#### **Art. 10**

Alla luce delle sopra riportate indicazioni, i docenti, in ogni plesso, effettueranno le necessarie valutazioni, ne daranno comunicazione al dirigente che provvederà a consentire l'uscita autonoma di tutti gli alunni che presenteranno i requisiti evidenziati.

#### **Art. 11**

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

#### **Art. 12**

La richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo accolta.

#### **Art.13**

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **NON CONSENTE l'uscita autonoma agli alunni:**

- 1. frequentanti le sezioni dell'INFANZIA e il I, il II, il III e il IV anno della SCUOLA PRIMARIA**
- 2. che abitano in zone lontane dalla scuola**
- 3. che si trovano in situazione di disabilità**

#### **Art.14**

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **CONSENTE l'uscita autonoma:**

- 1. agli alunni delle classi 5<sup>^</sup> che:**
  - **non rientrano nei punti 2 e 3 del precedente art. 12**
  - **devono percorrere strade non pericolose né isolate e protette da adulti o altre figure**
  - **sono responsabili, attenti e autonomi e hanno senso del pericolo**
- 2. agli alunni delle classi 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> secondaria 1° grado che**
  - **non rientrano nei punti 2 e 3 del precedente art. 12**
  - **sono ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione**

#### **Art. 15**

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado e della primaria di 5<sup>^</sup> classe compileranno una dichiarazione, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

#### **Art. 16**

L'uscita autonoma in bicicletta può essere consentita solo, su specifica dichiarazione, agli alunni della scuola secondaria di I°.

#### **Art. 17**

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

#### **Art. 18**

Il consenso si riterrà tacitamente accordato, in mancanza di esplicita risposta negativa da parte del dirigente, entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione in segreteria della richiesta.

### **Art. 19**

I genitori o persona maggiorenne delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

## **CAPO III - CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **Art. 20**

#### COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA

VIABILITA' e TRAFFICO - posizione centrale/decentrata della scuola - distanza dell'abitazione dell'alunno - aree ad alta intensità di traffico- presenza di aree pedonali -zone di attraversamento protette/ piste pedonali/ciclabili - traffico veicolare/assembramento

RESIDENZA ALUNNI - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/ residenza degli alunni - percorsi casa/scuola

CONTROLLO DEL TERRITORIO - presenza VV.UU. - presenza di adulti lungo il percorso - valutazione statistica n° incidenti verificatisi - eventuali accordi/comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

### **Art. 21**

#### **Fattori individuali da considerare da parte dei docenti e genitori**

#### COMPORTEMENTO DEGLI ALUNNI

AUTONOMIA PERSONALE - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale

ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI - Adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite

CARATTERISTICHE CARATTERIALI - eccessiva vivacità - aggressività- scarso senso del pericolo – distrazione

Allegati:

1. Modello A – Richiesta uscita autonoma da parte dei genitori
2. Modello B – Valutazione uscita autonoma da parte dei docenti scuola Primaria
3. Modello C – Negazione consenso per uscita autonoma